



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TONY	PIERO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PELEGRINI	PATRIZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PAGGETTI	FERNANDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 649/13 depositato il 14/03/2013
- avverso la sentenza n. 93/10/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R5H010401200 IRPEF-ALTRO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R5H010401201 IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 649/13

UDIENZA DEL

25/11/2013 ore 15:30

SENTENZA

N°

697

PRONUNCIATA IL:

25 NOV. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31 MAR. 2014

Il Segretario

Il Collaboratore Tributario

(Nicola Castagnetta)



Nicola Castagnetta

FATTO

Con ricorsi del 15.1.2010, poi ritriniti in un unico procedimento, impugnava davanti alla CTP di Firenze gli avvisi di accertamento dell'Ufficio di Firenze 2 n.R5H010401200/2009 (relativo ad IRPEF + add. anno d'imposta 2004) e n. R5H10401201/2009 (relativo ad IRPEF + add. anno di imposta 2005), sostenendo che l'Ufficio aveva determinato induttivamente i redditi del contribuente in € 56.762,81 (a fronte dei € 6.409,00 dichiarati) per il 2004 ed in € 98.064,29 (a fronte dei € 6.782,00 dichiarati) per il 2005, entrambi sulla base di ragionamenti aleatori aventi come punto di partenza la redditività presunta. Sulla scorta di tali argomenti invocava l'illegittimità degli avvisi di accertamento opposti.

L'Agenzia dell'Entrate si costituiva con comparsa del 2.3.2010 chiedendo il rigetto del ricorso giacché gli elementi e le circostanze prese in considerazione dall'Ufficio esprimevano una capacità di spesa del contribuente del tutto incompatibile con i redditi dichiarati dallo stesso; pertanto l'agire dell'Ufficio era da ritenersi corretto.

La Commissione con ordinanza del 4.6.2010 respingeva l'istanza di sospensione degli atti impugnati e con sentenza n.93 depositata il 3.7.2012 accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la quantificazione del reddito effettuata dall'Ufficio per il 2004 e riducendo l'entità di quella effettuata per il 2005 ad € 57.108,00, in virtù della sospensione dell'attività lavorativa (tatuatore) del ricorrente in quell'anno a causa della menomazione subita dallo stesso alla mano sinistra. Compensava le spese.

Ha fatto appello il contribuente con atto del 14.3.2013 per la riforma della sentenza ritenendo errata la quantificazione ivi compiuta tanto per il 2004 che per il 2005; nel primo caso poiché la conferma della quantificazione del reddito da parte della CTP comportava il riconoscimento della correttezza dei criteri aleatori utilizzati dall'Ufficio in quella operazione; nel secondo caso poiché proprio la presenza della menomazione alla mano non avrebbe permesso il raggiungimento di un reddito pari o superiore a quello dell'anno precedente e, pertanto, non poteva corrispondere a quello determinato in sentenza. Il contribuente presentava richiesta di trattazione in pubblica udienza.

L'Agenzia dell'Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni ed appello incidentale del 12.4.2013 invocando sia l'inammissibilità dell'appello principale, sia la sua infondatezza nel merito, richiedendone, dunque, il rigetto; inoltre richiede la parziale riforma della sentenza impugnata in quanto *ultra petitum* e basata su criteri equitativi applicati fuori dalle ipotesi previste dalla legge.

DIRITTO

L'appello incidentale è fondato.

Fin dalla prima difesa l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la inammissibilità dei ricorsi per carenza di motivi specifici. In effetti, i due atti introduttivi altro non esprimono che una generica doglianza, dove, quanto al 2004, si afferma che la madre del contribuente contribuì - ma non si prova - con 25.000 euro agli acquisti, giustamente ritenuti

R.G.A. 649/2013

incompatibili col reddito dichiarato; mentre, quanto al 2005, si adduce la impossibilità di svolgere l'attività di tatuatore per la subita subamputazione di un dito della mano.

Neppure con la sostituzione del difensore tecnico, di cui si dà notizia con la istanza di sospensione del 18.3.2010, si aggiungono elementi specifici di contestazione dei criteri usati dall'Ufficio. Si ha, semmai, la conferma che quanto rilevato dall'Agenzia costituiva soltanto una parte delle disponibilità e degli investimenti del Piantini.

Anche a voler prescindere dalla tardività e dalla sede impropria (istanza di sospensione) con cui vengono offerti ulteriori o più specifici dati, resta il fatto che continuano a mancare i motivi del ricorrere, posto che quanto dedotto avvalorava, semmai, la correttezza degli accertamenti.

Il mancato rilievo dell'inammissibilità dei ricorsi fin dal loro primo esame, autorizza a compensare le spese anche di questo grado.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio dichiara inammissibili i ricorsi introduttivi del giudizio e per l'effetto dichiara definitivi gli avvisi di accertamento. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Firenze, il 25.11.2013

Il Relatore-Estensore
(Patrizio Pellegrini)



Il Presidente
(Piero Tony)

